

Helsinki, 12 febbraio 2013
Doc: **MB/21/2012 def.**

**DECISIONE CHE MODIFICA LA DECISIONE MB/D/29/2010,
CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI VENGONO
RISOSSE TARIFFE**

(Decisione del consiglio di amministrazione)

**DECISIONE CHE MODIFICA LA DECISIONE MB/29/2010/D,
CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI VENGONO
RISCOSSE TARIFFE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 74, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e, in particolare, l'undicesimo considerando e gli articoli 11 e 13, del medesimo,

considerando quanto segue:

1. Il consiglio di amministrazione dell'ECHA ha adottato la decisione MB/D/29/2010 del 12 novembre 2010 sulla classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri che, in particolare, definisce la lista degli oneri amministrativi nell'articolo 4 e nella tabella 1 dell'allegato di tale decisione;
2. le imprese dovrebbero essere incoraggiate a rettificare l'errata dichiarazione della propria categoria di dimensioni al fine di ridurre il carico di lavoro dell'Agenzia. Di conseguenza, le imprese che rettificano correttamente la propria dimensione aziendale senza indebito ritardo dopo essere state contattate dall'ECHA dovrebbero beneficiare, nel rispetto di determinate condizioni, di una riduzione del 50 per cento dell'onere amministrativo.

Previo parere favorevole della Commissione, del 4 febbraio 2013,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La decisione MB/D/29/2010 del Consiglio di amministrazione del 12 novembre 2010 sulla classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri, è modificata come segue:

- Al quinto considerando sono aggiunte le seguenti frasi:

«Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a rettificare le proprie dichiarazioni sulla categoria errata di dimensioni per ridurre il carico di lavoro dell'Agenzia. Di conseguenza, le imprese che rettificano correttamente la propria dimensione aziendale entro il termine prescritto dopo essere state contattate dall'ECHA dovrebbero beneficiare, nel rispetto di determinate condizioni, di una riduzione del 50 per cento dell'onere amministrativo».

- Nell'articolo 4 il seguente comma è aggiunto dopo il terzo comma:

4. Per le imprese che hanno dichiarato in modo erroneo la propria categoria di dimensioni, l'onere amministrativo è ridotto del 50 per cento nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'impresa in questione comunica all'Agenzia, entro un termine prescritto, la categoria di dimensioni corretta applicabile, per dimostrare di avere diritto alla riduzione tariffaria; e
 - b) se l'impresa in questione continua a sostenere di avere diritto ad una riduzione tariffaria per le PMI, essa fornisce all'ECHA, entro il termine prescritto, la documentazione pertinente che consente all'ECHA di confermare la categoria di PMI fatta valere.
- La lista degli oneri di cui alla prima tabella dell'allegato alla decisione è modificata come segue:

Lista degli oneri

Tabella 1
Oneri amministrativi di cui all'articolo 2

Dimensioni dell'impresa	Oneri amministrativo (EUR)
Grande (non PMI)	19.900
Media	13.900
Piccola	7.960

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3
Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

Fatto a Helsinki, il 12 febbraio 2013

Per il consiglio d'amministrazione

Il Presidente

firma

Nina CROMNIER